Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | Roma - Martedì, 19 dicembre 1933 - Anno XII | Numero 292



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



# AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.**

## *ERRATA-CORRIGE*

Nell'art. 68 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1933, n. 281, laddove è scritto « Quando un giudizio è *definitivo* con transazione », si deve leggere: « Quando un giudizio è *definito* con transazione ».

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 19 DICEMBRE 1933-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco delle 17093 cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 novembre 1933-XII da rimborsarsi dal 1° gennaio 1934-XII.

**(6596)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. 1667.
**Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1933-34.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 663, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.183.500 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 2.750.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1933-34 e da inscriversi al capitolo aggiunto 108, in conto competenza, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 96* — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1668.

**Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836, per l'esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, recante disposizioni per la difesa dei vini tipici, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164, e visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune delle disposizioni contenute nel predetto regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 6 del regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836, per l'esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164, recante disposizioni per la difesa dei vini tipici, è sostituito il seguente:

« Avvenuta la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico, sarà provveduto, a cura del Consiglio dell'economia corporativa della Provincia nella quale il territorio delimitato è compreso, e previo incarico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed entro il termine da questo fissato, alla raccolta delle adesioni ed alla convocazione degli aderenti in assemblea, per deliberare la costituzione del Consorzio ed il relativo statuto. L'assemblea sarà presieduta dal presidente o dal vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

« Ove il territorio delimitato faccia parte di più di una Provincia, alla raccolta delle adesioni provvederanno, per le rispettive circoscrizioni, i singoli Consigli provinciali dell'economia corporativa previo incarico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed entro il termine da questo fissato. L'assemblea degli aderenti, per deliberare la costituzione del Consorzio e il relativo statuto, sarà convocata dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa che sarà designato dai Consigli delle Provincie interessate. In mancanza di designazione unanime entro il termine fissato dal Ministro, alla convocazione dell'assemblea provvederà una Commissione costituita di due rappresentanti di ciascuno dei Consigli dell'economia corporativa delle due Provincie che dal Ministro stesso saranno riconosciute come maggiormente interessate alla produzione da tutelare e di un rappresentante del Ministero delle corporazioni. La Commissione sarà presieduta da un delegato del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale avrà anche l'incarico di presiedere l'assemblea.

« L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o di ciascuna delle Provincie interessate, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

« Lo schema di statuto che sarà presentato all'esame dell'assemblea formulato, a seconda dei casi, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa o dalla Commissione di cui al secondo comma, dovrà essere affisso agli albi dei Consigli dell'economia corporativa delle Provincie interessate nel termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

« Gli aderenti possono farsi rappresentare all'assemblea costitutiva, a mezzo di procura legale. È illimitato il numero delle rappresentanze che possono essere conferite alla stessa persona.

« Nell'ipotesi prevista nel secondo comma, quando lo statuto deliberato dall'assemblea non abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza degli aderenti di ciascuna Provincia, intervenuti o rappresentati all'assemblea, il presidente di questa sottoporrà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste le eventuali motivate proposte di modificazioni, formulate, a seconda dei casi, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa o dalla Commissione che convocò l'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 95.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1933, n. 1669.
**Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930;
Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n .2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;
Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario alligate al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.

Art. 2.

Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 125.* — MANCINI.

## Della cambiale e del vaglia cambiario

### TITOLO I.

DELLA CAMBIALE.

CAPO I

*Della emissione e della forma della cambiale.*

Art. 1.

La cambiale contiene:
1° la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l'indicazione della scadenza;
5° l'indicazione del luogo di pagamento;
6° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7° l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8° la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti commi.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.

Art. 3.

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 4.

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

Art. 5.

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.
Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 6.

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 7.

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 8.

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia

la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 9.

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

Art. 10.

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Art. 11.

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 12.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'articolo 9 del Codice di commercio, non disponga diversamente.

Art. 13.

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 14.

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.

Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

Capo II

*Della girata.*

Art. 15.

La cambiale ancorchè non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole « non all'ordine » o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 16.

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 17.

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato e il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Art. 18.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

Se la girata è in bianco, il portatore può:

1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;

3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 19.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

Art. 20.

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 21.

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 22.

Se alla girata è apposta la clausola « valuta per incasso », « per incasso », « per procura » od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i di-

ritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 23.

Se alla girata è apposta la clausola « valuta in garanzia », « valuta in pegno » od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 24.

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

Art. 25.

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorchè anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.

Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

CAPO III.

*Dell'accettazione.*

Art. 26.

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 27.

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

Art. 28.

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 29.

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

Art. 30.

L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola « accettato », « visto » o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista.

Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

Art. 31.

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

Art. 32.

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

Art. 33.

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

In mancanza di pagamento il portatore, ancorchè sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.

Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.

Art. 34.

Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

## Capo IV.

### *Dell'avallo.*

#### Art. 35.

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

#### Art. 36.

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

È espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

#### Art. 37.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

## Capo V.

### *Della scadenza.*

#### Art. 38.

La cambiale può essere tratta:

a vista;

a certo tempo vista;

a certo tempo data;

a giorno fisso.

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

#### Art. 39.

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

#### Art. 40.

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.

#### Art. 41.

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

Con le espressioni « otto giorni » o « quindici giorni » s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.

Con la espressione « mezzo mese » si intende il termine di quindici giorni.

#### Art. 42.

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

## Capo VI.

### *Del pagamento.*

#### Art. 43.

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

#### Art. 44.

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:

1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

3° al domicilio dell'indicato al bisogno.

#### Art. 45.

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

#### Art. 46.

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 47.

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 48.

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'articolo 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'Istituto di emissione.

CAPO VII.

*Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.*

Art. 49.

L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.

Art. 50.

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

anche prima della scadenza:

1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;

2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchè non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;

3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 51.

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Il protesto per mancata acc[illegible] deve essere levato nei termini fiss[illegible] presentazione all'accettazione. Se la [illegible] presentazione, nel caso previsto dall'articolo 29 comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 52.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 53.

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 54.

Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 55.

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;

2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale;

3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 56.

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.

Art. 57.

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 58.

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.

Art. 59.

Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 60.

Spirati i termini stabiliti:

per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;

per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;

per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»;

il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

Art. 61.

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni del l'articolo 52

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 62.

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 63.

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.

La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.

Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.

Art. 64.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

Art. 65.

Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.

Art. 66.

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.

Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 67.

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

Art. 68.

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 69.

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 70.

Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'articolo 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo 51.

Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 71.

Il protesto deve contenere:

1° la data;

2° il nome del richiedente;

3° l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell'articolo 44;

4° l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;

5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.

Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

Art. 72.

A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 73.

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

## Capo VIII.

### *Dell'intervento.*

### Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 74.

Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l'accettante.

L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Sezione II. — *Dell'accettazione per intervento.*

Art. 75.

L'accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 76.

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.

Art. 77.

L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'articolo 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue.

Sezione III. — *Del pagamento per intervento.*

Art. 78.

Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorchè il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola « senza spese ».

Art. 79.

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.

Art. 80.

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 81.

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 82.

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Capo IX.

*Dei duplicati e delle copie.*

Sezione I. — *Dei duplicati.*

Art. 83.

La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 84.

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

Art. 85.

Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

1° che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;

2° che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Sezione II. — *Delle copie.*

Art. 86.

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

Art. 87.

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola « da qui la girata non vale che sulla copia » od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

CAPO X.

*Delle alterazioni.*

Art. 88.

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO XI.

*Dell'ammortamento.*

Art. 89.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Malgrado la denunzia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 90.

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 91.

Durante il termine stabilito nell'articolo 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 92.

Trascorso il termine indicato nell'articolo 89 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduta, il duplicato.

Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli articoli 55 e 56 salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'art. 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunziata la sentenza.

Art. 93.

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO XII.

*Della prescrizione.*

Art. 94.

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola « senza spese ».

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal

giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

Art. 95.

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XIII.

*Disposizioni generali.*

Art. 96.

Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.

Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 97.

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 98.

Non sono ammessi giorni di rispetto nè legali nè giudiziari.

Art. 99.

Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

TITOLO II.

DEL VAGLIA CAMBIARIO.

Art. 100.

Il vaglia cambiario contiene:

1° la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;

3° l'indicazione della scadenza;

4° l'indicazione del luogo di pagamento;

5° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;

6° l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;

7° la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Il vaglia cambiario può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « cambiale ».

Art. 101.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

Art. 102.

In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

la girata (articoli 15 a 25);

la scadenza (articoli 38 a 42);

il pagamento (articoli 43 a 48);

l'azione cambiaria (articolo 49), il regresso per mancato pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57, 59 a 73);

il pagamento per intervento (articoli 74, 78 a 82);

le copie (articoli 86 e 87);

le alterazioni (articolo 88);

la prescrizione (articoli 94 e 95);

i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto (articoli 96, 97 e 98).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (articoli 4 e 32), la promessa d'interessi (articolo 5), le differenze nell'indicazione della somma (articolo 6), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (articolo 11) e la cambiale in bianco (articolo 14).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (articoli 35 a 37); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 36 ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell'articolo 99.

Art. 103.

L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (articolo 30), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.

Art. 104.

La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.

Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 105.

Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sull'importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gl'interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.

## TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 106.

Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorchè alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 61.

Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dell'azione cambiaria o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 94 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

Art. 107.

Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il termine di tre anni previsto nell'art. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la grazia e giustizia:*
DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933.
**Scioglimento del Consorzio « Federazione Carnica delle cooperative di lavoro » di Tolmezzo e nomina del liquidatore.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2213, con il quale venne eretto in ente morale il Consorzio « Federazione Carnica delle cooperative di lavoro », con sede in Tolmezzo, e se ne approvò lo statuto organico;

Visti i rapporti 23 giugno, 26 luglio e 14 settembre 1933 del prefetto di Udine, dai quali si rileva che il Consorzio non ha mai funzionato;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento del Consorzio stesso;

Visto l'art. 85 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Consorzio « Federazione Carnica delle cooperative di lavoro », con sede in Tolmezzo, è sciolto.

Il dott. Cautero Giuseppe è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1933 - Anno XII*
*Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 294.*

(6560)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 dicembre 1933.
**Autorizzazione all'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra ad accettare un legato di L. 10.000, disposto dal defunto conte Girolamo Cavalli da Padova a favore dell'Istituto medesimo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista l'istanza con la quale l'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra, con sede in Roma, chiede l'autorizzazione ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dal defunto conte Girolamo Cavalli fu Paolo, da Padova, con testamento olografo in data 23 gennaio 1932, pubblicato a cura del notaio Cristoforo Piovan di quella città, con verbale del 21 aprile 1933;

Ritenuto che l'Istituto predetto è da considerare quale ente a carattere nazionale collegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Considerata la convenienza per l'Istituto « Principe di Piemonte » di accettare, nell'interesse degli orfani di guerra, il legato di cui trattasi;

Ritenuto che, avvenuta la pubblicazione dell'avviso ai successivi *ex lege*, nessuna opposizione è stata presentata al riguardo nei termini prescritti;

Sentito il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Veduti gli articoli 3 della suindicata legge, 67 e 119 del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Decreta:

L'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra, con sede in Roma, è autorizzato ad accettare il legato sopraindicato.

Roma, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Capo del Governo:*
*Il Sottosegretario di Stato*
*alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:*
ROSSONI.

(6590)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1933.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giulio Antonio Calabrese di Giovanni.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giulio Antonio Calabrese, nato a Roma il 10 novembre 1896 da Giovanni e da Paola De Giovanni, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giulio Antonio Calabrese il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 novembre 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Giulio Antonio Calabrese il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6592)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1933.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Elvira Paolina Mencarelli di Paolo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Elvira Paolina Mencarelli, nata a Montecarlo (Principato) il 22 ottobre 1896 da Paolo e da Luisa Limbania Graffigna, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elvira Paolina Mencarelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 novembre 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Elvira Paolina Mencarelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6593)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 13 dicembre 1933-XII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati.

(6610)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, in data 13 dicembre 1933-XII ha presentato alla Ecc.ma. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore di talune materie prime.

(6627)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 dicembre corr. ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e alla convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(6611)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 13 dicembre 1933, n. 2848-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e capitalizzazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1933, n. 285.

(6612)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 12 dicembre 1933-XII, n. 3405-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443 per la estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 16 novembre 1933-XII.

(6613)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 12 dicembre 1933-XII ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205, del 4 settembre 1933-XII, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto ».

(6614)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, nella seduta del 12 corrente ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1933-XII.

**(6618)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, nella seduta del 12 corr., ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1933-XII.

**(6619)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1933, a nome di S. E. il Capo del Governo, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

**(6617)**

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 13 dicembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio per le Scuole professionali per le maestranze marittime (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285, dell'11 dicembre 1933-XII).

**(6615)**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro dell'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 13 dicembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, coi quale si dà facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 dell'11 dicembre 1933-XII).

**(6616)**

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1933-XII i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 381, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per la via aerea.

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica.

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree.

**(6621)**

## MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 dicembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1933, n. 282, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura.

**(6620)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio delle ratifiche relative al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costarica.**

Addì 12 dicembre 1933 ha avuto luogo in San José di Costarica, tra il Regio Ministro in quella Capitale e il Ministro degli affari esteri costaricense, lo scambio delle ratifiche relative al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costarica, stipulato in San José il 14 giugno 1933.

**(6622)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5%**

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 19.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % n. 96629 di L. 100, intestato a Rolando Maria fu Francesco, nubile, domiciliata in Fugau département de Doubs (Francia). Essendo detto certificato mancante della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 agosto 1933 Anno XI

*p. Il direttore generale*: POTENZA.

**(5430)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** **Elenco n. 21**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Comuni di Sicilia | 6539 | 250 — | Campanella Maria fu *Antonio*, nubile, domiciliata a Palermo | Campanella Maria fu *Antonino*, nubile, domiciliata a Palermo |
| 3,50 % | 548668 | 175 — | Capasso Elisabetta fu Francesco, ved. di Messina Giuseppe, dom. a Barletta (Bari); con usuf. vital a Capasso Maria fu Francesco, ved di Buttari *Francesco*, dom. a Barletta (Bari). | Intestata come contro; con usuf vital. a Capasso Maria fu Francesco, ved di Buttari *Pasquale-Francesco-Paolo*, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 429591 | 775 — | Scardi Margherita ed *Elvira* di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Foggia. | Scardi Margherita e *Luisa* di Francesco, minori ecc. come contro. |
| 3,50 % | 459505 | 52.50 | Abbo Giovanna del fu *Giovanni*, minore sotto la p. p della madre Maddalena Abbo di Luigi, dom. a Porto Maurizio. | Abbo Giovanna del fu *Maurizio-Tommaso-Giovanni*, minore ecc. come contro |
| Cons. 5 % | 345826 | 950 — | Aruch *Corinna* fu Elia, moglie di Bianchini Moisè, dom a Venezia, vincolata. | Aruch *Anna-Corinna* fu Elia, moglie ecc., come contro. |
| » | 369679 | 570 — | Busco *Giuseppina* fu Domenico, minore sotto la tutela d Lerzo Domenico fu Vittorio, dom. a Legnaro di Levante (Genova). | Busco *Maria-Giuseppina* fu Domenico, minore ecc come contro |
| » | 450257 | 185 — | *Valensise Ilario* di Giovambattista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Giffone (Reggio Calabria). | *Valenzisi Larantonio* di Giovambattista, minore ecc. come contro. |
| » | 241298 | 155 — | Colonna *Aurelio* Vittorio e Fulvio di Arnaldo minori sotto la p. p. del padre, dom a Reggio Calabria. | Colonna *Amalia* Vittorio e Fulvio di Arnaldo, minori ecc come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 25486 | 25 — | *Ziani* Francesca fu Giovanni, minore sotto la p p della madre Rossi Angela fu Giuseppe, dom a Boltiere (Bergamo). | *Diani* Francesca fu Giovanni, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 415932 | 350 — | Manzoni Carlo fu Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital. a Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Pietro Manzoni. | Manzoni Carlo fu Pietro, dom. a Torino; con usuf. vital a Locatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc come contro. |
| » | 367240 | 245 — | Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Manzoni Pietro, dom a Torino. | Locatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 141184 | 55 — | Garrino *Teresa* fu Marco moglie di *Besso Guido*, dom. a Tonco Monferrato (Alessandria), vincolata | Garrino *Emilia-Teresa* fu Marco, moglie di *Bezzo Guido-Secondo*, dom. come contro, vincolata. |
| Buono Tesoro novennale 2ª serie 1940 | 592 | 20000 — | *Opisso* Isabella fu Giovanni ved. Gaggero Santo dom. in Genova-Pegli. | *Opizzo* Isabella fu Giovanni ved. Gaggero Santo dom. in Genova-Pegli. |
| Buono Tesoro novennale 5ª serie 1940 | 158 | 5000 — | Intestata come la precedente. | Intestata come la precedente |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Buono Tesoro novennale 4ª serie 1940 | 544 | 10000 — | Intestata come la precedente. | Intestata come la precedente. |
| 3,50 % | 554475 | 1141 — | *Lombardi* Michele di Giovanni dom. a Castelmezzano (Potenza). | *Trivigno-Lombardi* Michele di Giovanni dom. a Castelmezzano (Potenza). |
| » | 560737 | 238 — | Ceroni Graziella, *Gino*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu Giovanni Battista, minori sotto la p. p. della madre Nava Laura fu Leonardo ved. Ceroni, dom a Milano. | Ceroni Graziella, *Giuseppe*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu Giovanni Battista, minori ecc. come contro. |
| » | 549525 | 301 — | Ceroni Graziella, *Gino*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu *Battista* minori ecc. come la precedente. | Ceroni Graziella, *Giuseppe*, Carmelita, Adelchi, Leonardo, Vittorio, Maria e Clotilde fu *Giovanni Battista*, minori ecc. come contro |
| Cons. 5 % | 189285 | 75 — | Nascetti Armando fu *Giacomo* dom. a Bologna; vincolata. | Nascetti Armando fu *Francesco* dom. a Bologna; vincolata. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° dicembre 1933 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6493)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 31893 | 20 — | Grangiotti *Francesco* di Giuseppe, dom. a Casale Monferrato (Alessandria). | Grangiotti *Fiorenzo* di Giuseppe, dom. come contro. |
| Buoni Tesoro novennali 1941 | | Capitale | | |
| 6ª Serie | 420 | 13.000 — | Mora Andreina fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Vianello Luigia, vedova Mora. | Mora Andreina fu *Vittorio*, minore ecc. come contro. |
| 7ª » | 315 | 4.500 — | | |
| 8ª » | 317 | 2.000 — | | |
| 9ª » | 167 | 20.000 — | | |
| Cons. 5 % | 130176 | 500 — | Magliocca *Luigi* fu Stanislao, moglie di Porcellati Carlo, dom. a Gaeta (Caserta). | Magliocca *Maria-Luigia* fu Stanislao, moglie ecc. come contro. |
| 3,50 % | 539166 | 35 — | Valenti Francesco di Vincenzo, dom. a Mistretta (Messina). | Valenti Francesco di Vincenzo, *inabilitato*, dom. come contro. |
| » | 643318 | 35 — | | |
| Cons. 5 % | 454005 | 510 — | Schiattarella *Cecilia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela della sorella Schiattarella Raffaela, dom. a Portici (Napoli). | Schiattarella *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| » | 516398 | 100 — | Schiattarella *Cecilia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela della sorella Raffaelina, domiciliata a Portici (Napoli). | Schiattarella *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 577052 | 21 — | Leonardi Adamo fu Felice, dom. a Stroncone (Perugia); con usuf. vital. a *Cerruti* Lucia fu Giovanni, nubile, dom. a Stroncone (Perugia). | Leonardi Adamo ecc. come contro; con usuf. vital a *Cerutti* Lucia fu Giovanni nubile, dom. come contro. |
| » | 347633 | 17,50 | Rubia *Severino* di Giuseppe minore sotto la p. p. del padre residente a Castelvecchio di Rocca Barbena (Genova). | Rubia *Angelo-Severo* di Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| » | 368916 | 105 — | Rubia *Severino* di Giuseppe, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Genova). | Intestata come la precedente. |
| » | 474040 | 35 — | Rubia *Severino* fu Giuseppe ecc. come la precedente. | Rubia *Angelo Severo* fu Giuseppe ecc. come contro. |
| » | 628564 | 70 — | Rubia Angelo-*Severino* fu Giuseppe, dom. come la precedente. | Rubia Angelo-*Severo* fu Giuseppe, dom. come contro. |
| » | 641765 | 70 — | Rubia Angelo fu Giuseppe, dom. come la precedente. | Rubia Angelo-*Severo* fu Giuseppe, dom. come contro. |
| » | 4699 | 28 — | Roatta *Camilla* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ceva (Cuneo). | Roatta *Maria-Camilla* di Alessandro, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 446206 | 30 — | *Micca* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gerro Sabina di Francesco, ved. di *Micca* Giovanni, dom. a Castiglione d'Asti (Alessandria). | *Micha* Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gerro Sabina di Francesco, ved. di *Micha* Giovanni, dom. a Castiglione d'Asti (Alessandria). |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6576)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

## Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Buono del Tesoro quinquennale (misto stampigliato) | 79 | Antonini Alberto fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Profeti Elisa vedova Antonini, dom. a Firenze | L. | 1509 — |
| Foglio cedole 3,50 % | 201741 | Gautier Onorina fu Pietro, moglie di Casse Massimiliano, domic. a Susa (Torino) | » | 21 — |
| 3,50 % | 234925 | Gaido Caterina fu Daniele, nubile, domic. a Torino | » | 350 — |
| Cons. 5 % | 194465 | Corte Vito di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Poggioreale (Trapani) | » | 215 — |
| Cons. 5 % (Littorio) | 16554 | Santoro Giovanni fu Francesco, domic. a Ruviano (Benevento) | » | 475 — |
| » | 17461 | Intestata come la precedente | » | 585 — |
| » | 18605 | Intestata come la precedente | » | 360 — |
| Cons. 5 % | 58090 solo certificato di nuda propriet | per la proprietà: Soncini Angela fu Angelo, nubile, domic. a Milano<br>per l'usufrutto: Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, domic. a Milano | »<br>» | 105 — |
| Cons. 5 % (Polizza combattenti) | 27550 | Beltrami Anselmo di Carlo, domic. a Milano | » | 20 — |
| » | 33692 | Lonati Giuseppe di Cesare, domic. a Milano | » | 20 — |
| 3,50 % | 718033 | Comune di Gagliano del Capo (Lecce), vincolata | » | 304,50 |
| 3,50 % (1902) | 35030 | Intestata come la precedente, vincolata | » | 77 — |
| Cons. 5 % | 531394 | Estivi Maria di Fernando, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma | » | 260 — |
| » | 531395 | Estivi Silvio di Fernando, minore ecc. come la precedente | » | 260 — |
| » | 236451 | Agalbato Marianna Teresa fu Francesco, nubile, domic. a Milano | » | 3000 — |

Roma, addì 31 luglio 1933 Anno XI

p. Il direttore generale: POTENZA.

(5386)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Concorso per l'ammissione di sottotenenti di complemento del genio alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'Arma del genio.

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione diretta al corso biennale del genio presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, in base all'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 (circolare 270 *Giornale Militare* 1929) modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 353 (circolare 210 *Giornale Militare* 1932), di 25 sottotenenti di complemento del genio.

2. — Il concorso è per titoli, e si svolgerà secondo le condizioni e modalità di seguito stabilite.

Il corso avrà inizio il 10 gennaio 1934.

*Requisiti per le ammissioni.*

3. — Potranno prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento dell'Arma del genio, in servizio o in congedo, anche se non abbiano ancora prestato il servizio di prima nomina, che riuniscano i seguenti requisiti:

*a*) non superino l'età di 25 anni al 31 dicembre 1933;

*b*) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o presso una Scuola d'ingegneria quinquennale ed abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento;

*c*) siano riconosciuti fisicamente idonei, giusta le disposizioni dei successivi numeri dall'11 al 13;

*d*) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista;

*e*) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo;

*f*) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione e di istruzione dello Stato.

4. — Giusta il n. 24 delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (circolare 439 *Giornale Militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti idicati al n. 7, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

*Domande di ammissione e documenti da annettervi.*

5. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, saranno indirizzate al Comando della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Esse dovranno essere presentate entro il 21 dicembre 1933 al comandante del corpo, dai sottotenenti in servizio; al comandante del corpo cui sono stati destinati, dai sottotenenti in attesa di prestare il servizio di prima nomina; al comandante della Scuola allievi ufficiali di complemento del genio di Pavia, dagli allievi ufficiali universitari del genio per i quali è in corso la nomina ad ufficiale; al comandante del Distretto militare di residenza, dai sottotenenti in congedo.

6. — Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:

*a*) nome, cognome, paternità e residenza del concorrente;

*b*) indicazione della sezione del Partito Nazionale Fascista cui il concorrente appartiene;

*c*) elenco dei documenti uniti alla domanda.

7. — Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita su carta bollata, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale il certificato proviene;

*b*) certificato debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 3 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore, bene inteso conseguito presso le medesime facoltà o scuole di cui al detto n. 3), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

*c*) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo). Tale certificato, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e legalizzato dal presidente del Tribunale.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 4;

*d*) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il Tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

*e*) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), e vidimato dal prefetto;

*f*) certificato in carta legale rilasciato dal segretario della Federazione del Partito Nazionale Fascita della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e comprovante che il concorrente stesso è iscritto al Partito Nazionale Fascista;

*g*) atto, su carta bollata da L. 5, mediante il quale gli aspiranti si impegnino, a sensi del n. 27 della presente circolare, a non chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si trovino nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

*Regolarizzazione dei documenti.*

9. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i Comandi di corpo o di distretto od il comandante della Scuola allievi ufficiali di complemento del genio di Pavia inviteranno i candidati, all'atto del ricevimento della domanda, a far pervenire direttamente al Comando della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, i documenti stessi, debitamente regolarizzati, non oltre il 5 gennaio 1934, e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 10.

*Visite mediche.*

11. — I concorrenti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino. Tali visite avranno luogo dall'8 al 10 gennaio 1934. I giudizi emessi a seguito di tali visite sono inappellabili.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

*Identificazione personale dei concorrenti.*

14. — All'atto della visita medica i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera del Partito Nazionale Fascista.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno lasciati in ogni caso agli interessati.

*Esclusione del concorso.*

15. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dal concorso gli ufficiali che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi, inattitudine militare o per ragioni disciplinari, oppure quegli ufficiali che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alla Scuola di applicazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

*Formazione della graduatoria di ammissione.*

18. — Il Comando della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni

siano regolari e complete in ogni loro parte. iscriverà i candidati in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 3 in apposita graduatoria di merito, in base alla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma *b*) del cennato n. 3, con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/100 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

*a*) i candidati che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare istituiti col R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e abbiano superati i relativi esami, giusta le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 8 febbraio 1927 (circolae 148 *Giornale Militare* 1927). Si rammenta che tale agevolazione compete di diritto agli studenti della Regia scuola di ingegneria di Napoli, che abbiano superati due degli insegnamenti seguenti: costruzioni aeronautiche, motori aeronautici, radiotelegrafia, impianti elettrici, aerodinamica, artiglieria navale ed armi subacquee, comprese nello statuto di detta Scuola, in conformità delle disposizioni di cui alla circolare 325 del *Giornale Militare* 1929;

*b*) i licenziati dai collegi militari;

*c*) i meno anziani di età

19. — La graduatoria, approvata dal comandante della Regia accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, sarà rimessa in comunicazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il ° gennaio 1934.

*Presentazione dei candidati.*

20. — Il Comando della Scuola di applicazione, in base alla graduatoria di merito di cui al n. 18, provvederà senz'altro:

*a*) per le opportune partecipazioni ai candidati, per regolare la presentazione alla Scuola di quelli fra essi dichiarati ammissibili, e da sottoporre alla visita medica di cui al n. 11, nonchè per le attribuzioni previste al n. 21;

*b*) per la restituzione dei documenti ai candidati che comunque non abbiano conseguito l'ammissione.

*Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.*

21. — Gli ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della Scuola ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'articolo . . della circolare 460 *Giornale Militare* 1925, per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di Corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederà direttamente il Comando della Scuola.

Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle Colonie o nelle Isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel Regno alla sede della Scuola

22. — Tutte le competenze dovute ai sensi del numero precedente, saranno corrisposte dal Comando della Scuola di applicazione.

*Ordinamento dei corsi e trattamento degli allievi.*

23. — All'atto dell'ammissione alla Scuola d'applicazione i candidati saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi conserveranno il loro grado e la loro anzianità, e saranno trasferiti effettivi col 10 gennaio 1934 alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

24. — Agli allievi non è consentita la ripetizione di alcun anno di corso.

25. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dal corso e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Regio esercito.

26. — Ai concorrenti ammessi alla Scuola di applicazione spetteranno gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla Scuola.

*Nomina ad ufficiale in servizio permanente.*

27. — Compiuto con successo il corso, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nell'Arma del genio.

Giusta l'art. 11 del testo unico 21 marzo 1929, n. 629, coloro che conseguono il grado di tenente in servizio permanente, per effetto del presente concorso, non potranno chiedere la dispensa dal servizio attivo per un periodo di anni sei dalla data di conferimento del grado suddetto.

(6624)

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, concernente le norme per l'esecuzione della detta legge;

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 12 dicembre 1933;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali delle lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 34. Il limite massimo di età è portato ad anni 39 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al

servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato su carta da bollo da L. 5 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso istituti militari;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 5 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

**Art. 3.**

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

**Art. 4**

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*a*) diritto internazionale:
*b*) economia politica:
*c*) storia;
*d*) due lingue estere scelte dal concorrente fra le seguenti: francese, inglese e tedesca. Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

**Art. 5.**

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

**Art. 6**

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 15 dicembre 1933 Anno XII

*Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:*
MUSSOLINI.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I. — *Diritto internazionale pubblico*
*Diritto internazionale privato.*

II. — *Istituzione di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.*

(L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III. — *Istituzioni di diritto privato italiano.*

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV. — *Economia politica, scienza delle finanze, statistica*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni - I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. — Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. — L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato Corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. — La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato Corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.

4. — Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. — Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggio: elementi; effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principi ed applicazioni - Storia monetaria dei più importanti Paesi ed in particolare storia della lira.

6. — Credito e speculazione - Istituti di credito - Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali Paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.

7. — Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia e politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. — Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. — Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.

10. — Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario.
Nozioni di statistica.

V. — *Storia.*

1. — Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano di Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. — Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa Occidentale, dal XIV al XVI secolo.

A quali interessi e esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e suoi successori Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. — Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. Concezione dello Stato e della politica Personalità che più visibilmente e variamente li incarnarono.

4. — Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord-americane) Il Papato di fronte al Protestantesimo.

5. — L'Europa dopo il 1648 Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali Primato francese e coalizioni anti-francesi - Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia, Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberalismo - Mutamenti politici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America - L'Inghilterra nelle Indie Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della cultura specialmente scientifica, illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) Uomini variamente rappresentativi di questa epoca

6. — Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. — La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 - Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. — La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo La Triplice e la Duplice L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800: il moto emigratorio dall'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano: la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. L'Estremo Oriente e la politica europea La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.

9. — La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopoguerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Eropa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo

VI. — *Geografia.*

1. — Elementi di geografia fisica.

2. — Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.

3. — Le grandi vie di comunicazione marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.

4. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.

5. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.

6. — Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica: mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.

7. — Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.

8. — Le forze militari dei principali Stati.

9. — Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche

VII. — *Due lingue estere scelte dal concorrente fra la francese, l'inglese e la tedesca.*

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

*Il Ministro*: MUSSOLINI.

(6623)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.